



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 71

Udienza del 16 Maggio 2018

69.17.18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- GHIRELLI FRANCESCO

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente relatore

Per il procedimento promosso a seguito di deferimento della Procura Federale nei confronti del tesserato

GHIRELLI FRANCESCO: per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza ex art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 74 Reg. Giur., e art. 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI, indirizzato al CONI una denuncia nei confronti della FIPAV e dei suoi massimi dirigenti, accusati falsamente questi ultimi di inesistenti violazioni dello Statuto FIPAV, volendo così delegittimarli nel tentativo di imporre scelte di politica federale conformi agli interessi particolaristici degli associati alla LIVB – Lega Italiana Beach Volley della quale è Presidente. Contestata l’aggravante di cui alla lettera J dell’Art. 102 Reg. Giur.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udito il rappresentante della Procura Federale che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva per l’applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi otto a carico dell’incolpato;
- ascoltata la relazione orale del Prof. Avv. Astolfo di Amato che chiedeva il non luogo a procedere per il proprio assistito

OSSERVA

Il Ghirelli inviava al CONI una denuncia datata 24 Gennaio 2018, con la quale lamentava irregolarità che gli organi della FIPAV avrebbero commesso nella gestione del Beach Volley.

L’incolpato si riteneva legittimato in quanto Presidente della Lega Italiana Beach Volley, riconosciuta dalla stessa Federazione Pallavolo.



Quanto lamentato dal denunciante riguardava una errata valutazione che gli organi della Federazione avrebbero compiuto nell'aver di fatto escluso dalle regole l'attività amatoriale del beach volley, alla quale, nello specifico, la Lega del denunciante prestava particolare attenzione.

La difesa del Ghirelli sosteneva che l'inculpazione per aver falsamente accusato i massimi dirigenti della FIPAV di inesistenti violazioni dello Statuto FIPAV, era priva di fondamento.

L'atto inviato dal GHIRELLI, a dire della difesa, si limitava ad esporre le conseguenze per l'attività amatoriale derivanti dal nuovo Manuale Beach Volley 2018, che sostanzialmente portava all'esclusione di tale attività dall'ambito federale. Fra l'altro tale circostanza sarebbe stata riconosciuta dalla stessa FIPAV, visto che nella comunicazione indirizzata al CONI del 16.2.2018 si precisava che il Consiglio Federale aveva valutato opportuno prescrivere l'obbligo di acquisizione del certificato medico d'idoneità agonistica per l'attività federale di beach volley, in virtù di ragioni di prevenzione e tutela della salute degli atleti – anche in considerazione delle particolari condizioni in cui tale attività è svolta.

Nulla di falso avrebbe quindi compiuto l'incolpato, che aveva solo rilevato come l'assunta violazione fosse stata considerata, in buona fede, un fatto grave. La difesa evidenziava inoltre come dalla denuncia presentata dal Francesco GHIRELLI non potesse evincersi l'intento di delegittimare la FIPAV ed i suoi massimi dirigenti. Se questo fosse stato l'intento, l'incolpato avrebbe dato risalto mediatico alla denuncia ed invece ne ha limitato la conoscenza all'ambito strettamente istituzionale, non provvedendo nemmeno alla pubblicazione di un comunicato stampa sul sito ufficiale della stessa Lega.

Ravvisava poi come l'unico modo per reclamare di una violazione di norme statutarie poteva essere quello di rivolgersi, in via riservata, al CONI, ribadendo che se ciò fosse negato, si negherebbe il principio di legalità.

Sul capo relativo alla volontà del Francesco GHIRELLI di imporre scelte di politica federale conformi agli interessi particolaristici degli associati alla LIBV, la difesa rilevava come nella propria denuncia l'incolpato si fosse limitato a richiedere la corretta applicazione delle norme statutarie; ciò in particolare denunciando la violazione del principio della partecipazione di chiunque allo sport, fissato nello Statuto CONI, e la violazione dello Statuto FIPAV, che espressamente contempla tra i compiti istituzionali della Federazione la regolamentazione dell'attività amatoriale. Essendo questo l'intento, invocare il rispetto della legalità sarebbe incompatibile con il tentativo di imporre "scelte di politica federale".



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione posta in essere dal Ghirelli, al contrario di quanto espresso dalla difesa, viola i principi sanciti nelle norme contestate dalla Procura Federale nel capo di incolpazione.

I regolamenti FIPAV disciplinano i tempi ed i modi con cui gli associati possono proporre reclami anche alle attività proprie della Federazione e dei suoi organi. In particolare, con l'ultima riforma, nel Regolamento giurisdizionale sono stati inseriti gli artt. 35 e 36 che hanno introdotto l'istituto del ricorso proponibile dinanzi al Tribunale, anche contro le delibere del Consiglio Federale. Poteva e doveva, quindi, il Ghirelli ricorrere dinanzi al Giudice sportivo per far valere le sue ragioni.

Con il suo comportamento l'incolpato, non utilizzando le procedure normativamente disciplinate, ha presentato all'esterno una denuncia il cui intento non poteva che essere quello di ledere la Federazione e tentare di ottenere, con una pressione esterna, il soddisfacimento di propri interessi; rende ancor più evidente questo intento la mancata diffusione della denuncia. Se l'interesse della sua azione non fosse stato quello di ottenere un riscontro per sé positivo, il Ghirelli avrebbe denunciato pubblicamente le presunte irregolarità.

È evidente che gli Organi Federali hanno il potere di indirizzo dell'attività della Federazione e nell'esercizio di tale potere ben possono prevaricare interessi non dello sport ma personalistici, come quelli fatti valere nella denuncia dal Ghirelli.

D'altronde al Ghirelli sarebbe bastato chiedere le motivazioni della decisione del Consiglio Federale per comprendere l'*iter* che aveva portato a quella scelta.

Pur non essendo compito, in tale procedimento, di codesto Tribunale valutare le motivazioni politiche della scelta operata dagli organi federali, si evidenzia come nella lettera del Segretario generale, in data 16/02/2018 lo stesso precisava come "la FIPAV operasse le proprie scelte sull'attività avendo di mira gli interessi generali affidati alle sue cure e come le innovazioni apportate al Manuale di Beach Volley 2018 si fossero rese necessarie perché il Consiglio federale aveva valutato opportuno prescrivere l'obbligo per l'attività federale di Beach Volley, in generale, dell'acquisizione del certificato medico di idoneità agonistica per ragioni di prevenzione e tutela della salute degli atleti, anche in considerazione delle particolari condizioni in cui tale attività viene svolta".

Va dunque ritenuta accertata la piena responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti ascritti. Risulta altresì sussistente l'aggravante della lettera j, art. 102 regolamento giurisdizionale, così come contestata dalla procura, atteso il mancato rispetto dei regolamenti federali e l'evidente minaccia che



attraverso la denuncia si voleva porre in essere (vedi richiesta al CONI di adottare le estreme decisioni come disciplinate dall'art. 6 dello Statuto), al fine di ottenere in qualche modo il riconoscimento dell'attività amatoriale svolta dalla Lega di cui il Ghirelli è Presidente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere al Ghirelli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque.

Roma, 17 Maggio 2018

Il Presidente
F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 18 Maggio 2018